



*Regolamento oggetto di delibera del Consiglio Direttivo
del Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Reggio Emilia*

**Servizio di Conciliazione - Organismo iscritto al registro degli organismi deputati
alla gestione delle conciliazioni / mediazioni presso il Ministero della Giustizia**

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO SPECIALE TECNICO INTERPROFESSIONALE PRESSO IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Art. 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati:
 - per **“Organismo di mediazione”**, o semplicemente **“Organismo”**, si intende il **Servizio di conciliazione su materia tecnica legata al territorio ed alle costruzioni interprofessionale istituzionale**, istituito presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
 - per **“Responsabile dell'Organismo”** si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
 - per **“Segreteria”** si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale, delle controversie civili e commerciali, di cui al D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010, alle relative disposizioni di attuazione, nonché loro successive modificazioni ed integrazioni, vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori.
2. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010, dal D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3. LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia, non svolgere attività di consulenza giuridica e sono tenuti all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
3. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
 - a) in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
 - b) qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.
4. La Segreteria dichiara inoltre concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e

qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora l'esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché qualora la controversia concerna le materie previste dal successivo art. 8.
6. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
 - a) l'avvenuto deposito della domanda;
 - b) l'avvenuta chiusura del procedimento.
7. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 4. IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
3. Sulla base degli accordi di cui all'art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.
4. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifica norma primaria e secondaria vigente in materia e dal codice etico di cui all'allegato B.
5. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico suddetto.
6. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.
7. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile nominerà altro mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale, oppure di proprio impulso.
2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria, di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione.
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - il nome dell'Organismo di mediazione;
 - le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
 - l'oggetto delle ragioni della pretesa controversia;
 - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.
4. Qualora la domanda, in esito all'istruttoria svolta dalla Segreteria, si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

5. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
6. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
7. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nonché salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
8. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro.
9. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Il Responsabile dell'Organismo può altresì prevedere che l'invio della domanda e la comunicazione della data alle altre parti, di cui al periodo precedente, vengano effettuati a cura della parte istante, con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.
10. Le parti, almeno 3 giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
11. Ogni parte costituita ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante.
12. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.
13. Trattandosi di organismo tecnico questo si riserva di non accettare mandato a suo insindacabile giudizio, specie nel caso di incompetenza specialistica; a chi si rivolge all'organismo verrà fornito l'elenco dei mediatori iscritti suddivisi per specializzazione e sarà possibile specificare la scelta solo se formulata dalle parti in forma congiunta; in caso contrario il nome del mediatore verrà formulato dal Responsabile dell'organismo; in assenza od impedimento del responsabile dell'Organismo ogni funzione viene demandata al presidente del Collegio ovvero suo delegato; l'organismo può inserire quali mediatori iscritti ad altri ordini e collegi con specifiche esperienze nell'ambito tecnico ovvero in ambiti complementari nel caso di necessità e richiesta di co-mediatori.
14. La notifica, con successiva prova di avvenuto recapito, potrà venire demandata al richiedente la mediazione con relativa responsabilità circa il rispetto dei tempi fissati dalla norma.
15. È facoltà del mediatore, a seguito dell'invito e dell'approvazione delle parti, di avvalersi di esperti iscritti all'albo dei CTU del Tribunale; in assenza di nominativo gradito alle parti la designazione verrà formulata dal Responsabile dell'organismo ed in assenza od impedimento del Responsabile dell'Organismo ogni funzione viene demandata al presidente del Collegio ovvero suo delegato.
16. Il compenso spettante ai mediatori iscritti all'organismo verrà stabilito da apposita delibera del Consiglio direttivo del Collegio; il compenso spettante all'esperto verrà formulato dallo stesso sulla base dei minimi tariffari in vigore relativi alla propria categoria professionale e dovrà essere liquidato dal responsabile dell'organismo; in caso di impugnazione, deve essere eseguita in primo grado presso il presidente del Collegio.
17. In caso di verbale negativo raggiunto prima della prima udienza spetta al mediatore il solo rimborso fisso di euro 100.
18. La corresponsione delle spese di avvio della procedura e della mediazione di cui alla tabella A sulla base del valore dichiarato dalla parte procedente dovrà avvenire prima della prima udienza e non potrà in alcun modo essere restituita; eventuali conguagli in caso di accertamento di differente valore dovranno essere corrisposti prima del rilascio del verbale sia questo negativo o positivo, prescindendo dal numero degli incontri. In caso di indeterminabilità viene fissato dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 6. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. La sede dell'incontro è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
2. Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
3. Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 7. ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti in solido prima del rilascio e dal mediatore; secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell'esito dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.
2. Quando tutte le parti lo richiedono, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 8, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari.
3. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta di conciliazione.
4. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti o durante la riunione o per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
5. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
6. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D.
7. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art. 8. RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
3. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
4. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
5. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.
6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 9. INDENNITA'

1. L'indennità spettante all'Organismo per il procedimento di mediazione comprende sia le spese di avvio del procedimento che le spese di mediazione.
2. L'ammontare delle indennità è determinato come indicato nell'allegato A, e viene rideterminato ogni tre anni; si precisa che la fatturazione delle spese d'avvio e successive spese di mediazione, nonché i pagamenti tutti potrà essere dal Collegio demandata all'Associazione geometri della provincia di Reggio Emilia che raccoglie tutti gli iscritti del collegio e con sede presso la sede del Collegio stesso.
3. Le spese di avvio sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento.

4. Il Responsabile dell'Organismo si riserva la facoltà, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, di aumentare di un quinto l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione, con provvedimento motivato, comunicato alla parti prima della redazione del verbale.
5. Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura di un quinto l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.
6. L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta di conciliazione.
7. L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010.
8. L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
9. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.
10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione, fatte salve le integrazioni e detrazioni previste dai precedenti commi 4 (qualora la particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare si evidenzino solamente nel corso del procedimento), 6, 7 e 8, e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14.
11. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di mediazione.
13. Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento, utilizzando lo stesso criterio previsto per il calcolo del contributo unificato in sede giudiziaria, e lo comunica alle parti.
14. E' facoltà del Responsabile dell'Organismo rideterminare le spese di mediazione, e pertanto l'indennità, qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione in precedenza determinato dalle parti.
15. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
16. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Art. 11. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - la qualificazione della natura della controversia;
 - la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
 - l'indicazione del valore della controversia;
 - l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata
 - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
 - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
3. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria

cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

seguono

ALLEGATO A: Indennità del servizio di mediazione

ALLEGATO B: Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO C: Regole per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO D: Scheda di valutazione del Servizio di mediazione

ALLEGATO A

**Servizio di Conciliazione - Organismo iscritto al registro degli organismi deputati
alla gestione delle conciliazioni / mediazioni presso il Ministero della Giustizia**

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

Indipendente dal valore della lite €40,00 (+ IVA)

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a €1.000,00	€65,00 (+ IVA)
da €1.001,00 a €5.000,00	€130,00 (+ IVA)
da €5.001,00 a €10.000,00	€240,00 (+ IVA)
da €10.001,00 a €25.000,00	€360,00 (+ IVA)
da €25.001,00 a €50.000,00	€600,00 (+ IVA)
da €50.001,00 a €250.000,00	€1.000,00 (+ IVA)
da €250.001,00 a €500.000,00	€2.000,00 (+ IVA)
da €500.001,00 a €2.500.000,00	€3.800,00 (+ IVA)
da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	€5.200,00 (+ IVA)
oltre €5.000.000,00	€9.200,00 (+ IVA)

**Servizio di Conciliazione - Organismo iscritto al registro degli organismi deputati
alla gestione delle conciliazioni / mediazioni presso il Ministero della Giustizia**

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per il mediatore dalle disposizioni normative al momento vigenti ed all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione della Collegio Geometri e geometri laureati della provincia di Reggio Emilia.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ⁱ e imparzialità ⁱⁱ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità ⁱⁱⁱ. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti (o anche una sola parte nelle ipotesi previste dal Regolamento) richiedano al mediatore di formulare una proposta di conciliazione, il mediatore ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa. Il contenuto della proposta di mediazione non deve essere contrario all'ordine pubblico o a norme imperative.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

ⁱ **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

ⁱⁱ **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

ⁱⁱⁱ **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

**Servizio di Conciliazione - Organismo iscritto al registro degli organismi deputati
alla gestione delle conciliazioni / mediazioni presso il Ministero della Giustizia**

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione- iscritto al n. 71 del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

I. Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, a mezzo fax, posta, email...).
3. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.re.camcom.gov.it, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.
4. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una *username* ed una *password* personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

II. Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

1. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie *username* e *password* personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

III. Incontro di mediazione

1. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.geometrire.it. L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ¹ ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
2. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza ². Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

¹ L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione di messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora, con una combinazione di tali modalità

² Es. conference call

**Servizio di Conciliazione - Organismo iscritto al registro degli organismi deputati
alla gestione delle conciliazioni / mediazioni presso il Ministero della Giustizia**

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Premessa

La presente scheda è composta di n. 3 pagine ed è consegnata alle parti al termine dell'incontro di mediazione.

Il questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano dell'Organismo di conciliazione / mediazione Servizio di mediazione di acquisire informazioni utili ad offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative degli utenti che ad esso si rivolgono, al fine di valutare i possibili miglioramenti del Servizio stesso.

Le chiediamo di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da un punteggio 1 ("insufficiente") ad un punteggio 5 ("ottimo").

Generalità del compilatore (cognome e nome) _____

1) Come e perché è ricorso al Servizio:

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su invito del giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare)

2) Esprima una valutazione complessiva di gradimento sul Servizio di conciliazione dell'Organismo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia

1 2 3 4 5

3) Esprima un giudizio su:

Disponibilità e cortesia del personale dell'Organismo	1 2 3 4 5
Preparazione e professionalità del personale dell'Organismo	1 2 3 4 5
Semplicità della procedura	1 2 3 4 5
Chiarezza delle informazioni ottenute	1 2 3 4 5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1 2 3 4 5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1 2 3 4 5
Trasparenza delle procedure	1 2 3 4 5
Gestione dei tempi	1 2 3 4 5
Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità ...)	1 2 3 4 5
Riservatezza	1 2 3 4 5

4) Esprima un giudizio sul mediatore:

Disponibilità e cortesia del mediatore	1 2 3 4 5
Preparazione e professionalità del mediatore	1 2 3 4 5
Chiarezza espositiva	1 2 3 4 5
Imparzialità, indipendenza e neutralità	1 2 3 4 5
Riservatezza	1 2 3 4 5

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto? SI _ NO _

6) E' a conoscenza del sito Internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc. sul Servizio di conciliazione / mediazione?

SI _ NO _

7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ?

SI _ NO _

8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia?

- Giornali _
- Radio _
- Televisione _
- Sito Internet _
- Associazione di categoria _
- Professionista (Avvocato, Commercialista,) _
- Associazione dei consumatori _
- Familiare /amico / conoscente che aveva già provato il servizio _
- Altro: _____

9) Consiglierà il Servizio di mediazione tecnica di Reggio Emilia ad un familiare/amico/ conoscente?
SI _ NO _

10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione tecnica qualora ne avesse bisogno?
SI _ NO _

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

Data _____

Firma _____

La ringraziamo per la cortese attenzione e collaborazione

Il referente dell'organismo